



COMUNE DI COMERIO

Provincia di Varese

Protocollo generale n° 344

DETERMINAZIONE N° 56 / UFFICIO RAGIONERIA DEL 23.11.2021

OGGETTO: ART. 67 CCNL 21.05.2018 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021'.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso che:

- ✚ il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- ✚ la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- ✚ le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- ✚ le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
- ✚ **IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017**, come certificato dal Revisore dei Conti;
- ✚ **RISORSE STABILI** (commi 1 e 2) inserite nel fondo dal 2018, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisiti nel Fondo anche per gli anni successivi;
- ✚ **RISORSE VARIABILI** (commi 3, 4, 5 e 6) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messi a disposizione della contrattazione integrativa;

Visto l'art. 40, comma 3-*quiquies*, del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale N° 86 del 19/11/2021, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale anno 2021;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- ✚ l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in Legge N° 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge N° 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- ✚ l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, N° 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'Art. 1, comma 456, della Legge N° 147/2013;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. N° 34/2019 (decreto crescita), convertito in Legge N° 58/2019 che prevede che *«il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»*;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020 pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020 all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare esplicativa al richiamato D.M. pubblicata in data 08/06/2020, Prot. N° 974, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2021;

Preso atto che secondo quanto previsto con nota RGS del 15 gennaio 2021 prot. N° 12454, in risposta al Comune di Roma, per calcolare l'adeguamento di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge N° 58/2019, occorre considerare per il calcolo della quota media pro-capite 2018 sia il personale a tempo determinato che il personale a tempo indeterminato presente alla data del 31/12/2018, pari a 8 unità per il Comune di Comerio;

Considerato che secondo la nota RGS di cui sopra, per calcolare il differenziale di scostamento tra il personale al 31/12/2018 e quello presente al 31/12 dell'anno di riferimento, occorre considerare solo il personale a tempo indeterminato presente alla data

del 31/12/2018, in quanto l'art. 33 del D.L. n. 34 è diretto a disciplinare, con i nuovi principi della sostenibilità finanziaria, solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Rilevato che, allo stato attuale, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato (N° 8 unità), di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la metodologia dei cedolini, suggerita con nota RGS N° 179877 dell'01 settembre 2020, è superiore di una unità al personale a tempo indeterminato rilevato alla data del 31/12/2018 (N° 7 unità) ed è quindi possibile procedere all'adeguamento del limite ai sensi dell'art. 33, comma 2, di cui sopra, per la quota media pro-capite pari ad una unità di € 8.868,53 elevando il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ad € 83.987,28;

Preso atto che per l'anno 2020, stante le incertezze applicative relative alla metodologia da utilizzare per il calcolo dell'incremento del limite art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, chiarite nel corrente anno con la nota circolare della RGS prot. N° 12454, il calcolo della quota media pro-capite anno 2018 era stato calcolato considerando solo il personale a tempo indeterminato, determinando quindi una quota media pro-capite maggiore rispetto a quella comprensiva del personale a tempo indeterminato e determinato presente alla data del 31/12/2018 e di conseguenza un adeguamento in «aumento» del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 maggiore rispetto a quello effettivamente applicabile di € 8.868,53;

Preso atto che occorre recuperare, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014, sul fondo 2021 € 1.900,41 pari alle risorse inserite, in eccesso rispetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. N° 75;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è dunque composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):
 - a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione (con la rettifica sopra esposta), comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per € 39.252,53;
- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall'01/01/2019, per un importo complessivo di € 748,80;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 1.027,91;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato nell'anno 2020 (M.V.), compresa la quota di XIII mensilità € 353,86;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021, parte stabile, ammonta ad € 41.383,10;

PARTE VARIABILE

Rilevato che la parte variabile del fondo viene incrementata:

- delle somme relative ai risparmi relativi al fondo del lavoro straordinario anno 2020, rilevati a consuntivo, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018, pari ad € 4.170,51;
- delle risorse relative alla frazione di R.I.A. del personale cessato nel corso dell'anno 2020 (M.V. cessazione 30/06/2020), ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 21/05/2018, per € 176,93;
- degli importi discrezionali disposti dalla richiamata deliberazione della G.C. N° 86/2021, di seguito specificati:
 - art. 67, comma 3 lettera i): obiettivi del piano della performance € 7.783,45;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- dall'01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. N° 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Comerio:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 41.965,17 e che il tetto di spesa del salario accessorio insuperabile, al netto delle voci escluse, come adeguato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. N° 34/2019, convertito in Legge N° 58/2019, è di € 83.987,28 nella composizione che segue:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		
		ANNO 2016
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (nel 2016 compreso dei differenziali progressioni economiche)	41.965,17	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)		
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-	
TOTALE LORDO		41.965,17
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	3.266,93	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
TOTALE VOCI ESCLUSE	-	3.266,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		32.250,00
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)		
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-
ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)		
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		4.170,51
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		75.118,75
AD.TO LIMITE AI SENSI ART. 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019, CONV.TO IN LEGGE N. 58/2019		8.868,53
NUOVO LIMITE AI SENSI ART. 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019, CONV.TO IN LEGGE N. 58/2020		83.987,28

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 53.513,99, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021", **ALLEGATO A** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557 e 562, della L. N° 296/2006 e il limite del salario accessorio anno 2016, di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. N° 75/2017;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 dell'11.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili, alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato per complessivi € 22.505,35 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente, indennità di comparto (quota a carico fondo) e indennità di turno al personale della Polizia Locale;

Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa €24.937,72;

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019 - 2021;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio della relazione sindacale prevista dall'art. 7 del CCNL 21/05/2018;

Richiamato il D. Lgs. N° 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Evidenziato che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 38 del 28.12.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 7 del 23.04.2015, esecutiva ai sensi di legge;

Per competenza propria attribuita con decreto sindacale N° 4/2021 del 05.10.2021;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi dell'Art. 3, comma 1, della L. N° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, per un importo complessivo di € 53.513,99, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione.
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2021, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale.
- 5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative agli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa e precisamente per le Progressioni economiche orizzontali storicizzate e le indennità di comparto.
- 6) Di dare ancora atto che della presente costituzione è già stata impegnata l'indennità di turnazione, liquidata mensilmente e riconosciuta all'Agente di PL sulla scorta della contrattazione dell'anno 2019.
- 7) Di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, trovano copertura al capitolo 10120-1 e sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.

- 8) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 11) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Manuela Rasi

ALLEGATO A
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2021

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021 CCNL 2016/2018	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	€ 39.252,53
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	€ 353,86
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 353,86
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 748,80
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 1.027,91
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 1.776,71
Risorse variabili soggette al limite	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	€ 176,93
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	€ 7.783,45
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 7.960,38
Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	€ 4.170,51
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	€ 4.170,51
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 53.513,99
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€ 47.566,77
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 5.947,22
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	€ 1.900,41
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	€ 51.613,58
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	€ 51.613,58